



La Corte d'Appello di Firenze,
seconda sezione civile,

composta dai magistrati:

- dr. Maurizio Barbarisi Presidente
- dr. Emanuele Riviello Consigliere
- dr.ssa Carla Santese Consigliere rel.

Letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.3.2016;

pronuncia la presente

o r d i n a n z a

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. ... del
ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014,
vertente

tra

... e ..., tutti
elettivamente domiciliati in Firenze, viale dei Mille n. 8,
presso la persona e lo studio dell'Avv. Niccolò Andreoni,
che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente
dall'Avv. Antonio Volanti, come da procura estesa a margine
dell'atto di citazione in appello



Appellanti

e

Banca _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in _____ ed ivi elettivamente domiciliata in via Salvestrina n. 12, presso la persona e lo studio dell'Avv. Elena Ricci Armani, che la rappresenta e difende come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

e

_____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella qualità di procuratore speciale della _____, con sede in _____ ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Cavour n. 85, presso la persona e lo studio dell'Avv. Michelangiolo Panebarco, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Abogado Renato Sarti, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

Appellati

OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conte corrente bancario, sconto bancario)

0000000000

La Corte,



- qualora vi sia stata contestazione anche per ragioni diverse sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, purché basata su elementi già acquisiti al giudizio, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio (cfr Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 21080 del 28.10.2005 e Sez. 3, sent. n. 11772 del 6.8.2002);
- ritenuto, pertanto, opportuno accertare se, nel caso di specie, vi sia stato un superamento del tasso di usura, la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto (non solo trimestrale ma anche annuale) e l'anticipazione delle valute, nonché necessario determinare quale sia, infine, la somma che, anche in base alle risultanze della perizia già svolta, possa essere legittimamente pretesa dall'istituto di credito limitatamente alle passività indicate nel decreto ingiuntivo opposto;
 - ritenuto che occorra, dunque disporre una integrazione di ctu al fine di:
 - a) determinare le somme dovute in linea capitale in relazione ai conti correnti nn. 2594, 1656 e 19571 e quelle che la banca ha addebitato al cliente a titolo di interessi;



- rilevato che ai fini del decidere pare necessario convocare il C.T.U. già nominato in primo grado per lo svolgimento di un supplemento di perizia relativo alla quantificazione delle somme dovute alla **Banca** S.p.A. da parte di

- , quali fideiussori e soci accomandatari delle società Casa della Sposa s.r.l. e Marianna Spose s.n.c.;
- ritenuto, infatti, che il quesito formulato al C.T.U. in primo grado è stato concepito nel senso di appurare - in relazione alla domanda espressa dagli attori di accertare l'avvenuta indebita applicazione di interessi passivi non dovuti - quale parte della somma a loro ingiunta dalla Banca sopra indicata fosse da riferire agli interessi anatocistici, senza considerare le altre doglianze relative ad interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati perché non costituenti oggetto di specifica domanda;
- rilevato, tuttavia, al riguardo, che la nullità delle clausole del contratto di conto corrente conseguente a violazioni di norme imperative (come ad esempio, clausole in cui è stato previsto un tasso d'interesse usurario o la capitalizzazione con qualsiasi periodicità degli interessi a debito o la commissione di massimo scoperto o l'anticipazione non contrattualizzata della valuta),



b) indicare se vi sia stato, oltre all'applicazione di interessi anatocistici, anche un superamento del tasso di usura, la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto e l'anticipazione delle valute non prevista contrattualmente;

c) determinare quale siano le somme dovute dagli appellanti per capitale ed interessi, alla luce della perizia già svolta, delle precisazioni contenute nella motivazione di detta ordinanza e della integrazione richiesta.

- ritenuto che, in particolare, occorra che la persona che ora si nomina quale ctu provveda a quanto sopra con relazione scritta;

- che sia, anche, necessario che la stessa persona, la quale viene autorizzate sin d'ora, ex art. 194, 1° co., cpc, a svolgere le indagini commessele senza la presenza dell'Ufficio;

1) letti gli atti di causa e i documenti prodotti in giudizio dalle parti;

2) tenuto conto di quanto è pacifico tra le parti o è, comunque, documentalmente indiscutibile;

3) svolte, se necessario, opportune ricerche presso pubbliche amministrazioni;

4) acquisita, da tali pubbliche amministrazioni (ovvero, sull'accordo delle parti, anche da privati), documentazione ritenuta utile;



5)assunte, eventualmente, ai sensi dell'art. 194, I co., II parte, cpc, informazioni da terzi;

6)tenuto conto degli eventuali chiarimenti offerti dalle parti in conformità alla stessa norma ora citata;

7)segnalato specificamente, in ogni caso, se i dati oggetto di elaborazione siano pacifici tra le parti ovvero se la fonte di essi sia documentale, testimoniale, presuntiva, ovvero consista in mere informazioni di terzi (terzi che il ctu provvederà, comunque, a indicare nominativamente),

8)ripercorse le linee fondamentali della vicenda ed esposte, sinteticamente, le tesi di ciascuna parte;

9)messi in evidenza i punti dubbi e controversi ed espresso, su ciascuno di tali punti, il suo parere;

10)tentata la conciliazione delle parti (il tentativo potrà essere svolto o ripetuto in ogni stadio delle operazioni peritali),

provveda, con relazione scritta (ex art. 195 cpc), a quanto sopra indicato;

0000000000

a)il ctu viene, sin d'ora, espressamente autorizzato, anche ai fini di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ('Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia'), già art. 7 della legge 8/7/1980, n. 319, ad avvalersi di altri prestatori d'opera per l'attività che si riveli eventualmente necessaria, o comunque utile, relativa alle particolarità degli oggetti e delle situazioni da analizzare e valutare (la ctu potrà, in particolare,



- f) le osservazioni e le istanze scritte saranno, comunque, materialmente allegate alla relazione di ctu ex art. 195 cpv cpc;
- g) il ctu depositerà, insieme con la relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese e, entro i 15 giorni successivi, i difensori potranno presentare eventuali rilievi sulla richiesta di compenso stessa (il Presidente provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza di tale termine);
- ritenuto, pertanto, che la causa debba essere, per quanto sopra, rimessa sul ruolo del Collegio per il conferimento dell'incarico e il giuramento del ctu;

P.Q.M.

- fissa l'udienza del 10.11.2016, ore 12,00, disponendo che a cura della cancelleria venga convocato il C.T.U. dr. ...
- ... i, con studio in Firenze, via ...
- ... 9, perché integri la relazione:
- d) determinando le somme dovute in linea capitale in relazione ai conti correnti nn. 2594, 1656 e 19571 e quelle che la banca ha addebitato al cliente a titolo di interessi;
- e) indicando se vi sia stata, oltre all'applicazione di interessi anatocistici, anche un superamento del tasso di usura, la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto e l'anticipazione delle valute non prevista contrattualmente;



- avvalersi, se del caso, della consulenza di uno specialista); l'attività in questione sarà, comunque, svolta sotto il controllo del ctu e ad essa potranno presenziare e partecipare anche gli eventuali ctp;
- b) i ctp eventualmente nominati dalle parti potranno essere invitati dal ctu a produrre preventivamente brevi relazioni nelle quali siano compendiate le posizioni che la parte da loro rappresentata assume nel processo;
- c) per consentire ai ctp che dovessero essere nominati di esercitare utilmente la facoltà di proporre osservazioni e istanze, di cui all'art. 194 cpv cpc, il ctu trasmetterà ai ctp la bozza della sua relazione almeno 40 giorni prima della scadenza del termine per il suo deposito, con l'invito ai ctp a fargli pervenire le eventuali osservazioni e istanze entro ulteriori 15 giorni;
- d) di tali osservazioni e istanze, da comunicarsi ex art. 90, III co., disp. att. cpc, il ctu darà conto, in ogni caso, nella stesura finale della sua relazione;
- e) ove il ctu, ritenendo di poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni o le istanze dei ctp, intenda adeguare la stesura finale della sua relazione a tale mutamento del suo parere, si procurerà di avvertire di ciò (anche informalmente) i ctp e di metterli in condizione, se necessario con una conferenza personale che attui un contraddittorio tecnico concentrato, diretto ed orale, di adeguare, a loro volta, alla nuova situazione le loro difese tecniche;




f) determinando quale siano le somme dovute dagli appellanti per capitale ed interessi, alla luce della perizia già svolta, delle precisazioni contenute nella motivazione di detta ordinanza e della integrazione richiesta.

Si comunichi anche al ctu.

Il Presidente

Dr. Maurizio Barbarisi



CORTE D' APPELLO DI FIRENZE
Depositata in Cancelleria oggi
22 MAR. 2016 IL CANCELLIERE
Patrizia Rivali

